

COMUNE DI CERISANO
Provincia di Cosenza


ORDINANZA N°6 del 17 febbraio 2020

"Per la rimozione e smaltimento di coperture in cemento amianto (eternit) poste sulle strutture edilizie (fabbricati e tettoie) siti in via S. Domenico del Comune di Cerisano facenti parte del compendio degli immobili del Fallimento Mandarinò Pierino."

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con nota dell' 08/03/2018 a firma della sig.ra omissis si segnalava presenza di amianto in località San Domenico, sul lotto di terreno individuato in catasto al foglio n° 7, particelle n°248, 483, 484, 485, 528, 529, 531, 532, facenti parte del compendio immobiliare del fallimento Mandarinò Pierino;
- a seguito di formale richiesta d'accesso agli atti (prot. n°5780 del 06/11/2018), la medesima sig.ra omissis otteneva copia della documentazione presso l'Ente, inerente i predetti immobili, ovvero la "scheda di auto notifica";
- con Ordinanza n°53 del 09/10/2018 il Comune di Cerisano disponeva l'aggiornamento del censimento dell'amianto sul proprio territorio, con apposita modulistica elaborata dall'Osservatorio Nazionale Amianto Onlus - Comitato Provinciale di Cosenza in seguito ONA;
- con nota del 04/01/2019, prot. n.59, la sig.ra omissis denunciava "il peggioramento, lo stato di degrado e la precarietà dei supporti delle lastre in amianto in pessimo stato di conservazione, la mancata presentazione del modello ONA al comune di Cerisano, così come disposto dalla sopra richiamata ordinanza comunale, nonché la mancata trasmissione di un monitoraggio ambientale con analisi di fibre libere di amianto sui confini, giusto D.M. del 06 settembre 1994 comma 2";
- con nota n. 478 del 28/01/2019, l'Ufficio Tecnico, pertanto, avviava procedimento amministrativo nei confronti della Curatela del Fallimento Pierino Mandarinò per la presentazione delle nuove schede di censimento dei manufatti, corredata dalla dovuta documentazione prevista per legge;
- in pari data, con nota n. 490 e con specifico riguardo al caso e per come menzionato nella comunicazione di avvio di procedimento, è stato chiesto sopralluogo all'ASP - U.O.C. di Cosenza per la valutazione dello stato dell'amianto;
- con nota prot. n. 705 del 11/02/2019, l'avvocato Paola Francesca Baffa, nella sua qualità di Curatore del Fallimento di Mandarinò Pierino, in riferimento all'avvio a procedimento di cui sopra, chiedeva



COMUNE DI CERISANO

Provincia di Cosenza

istanza di proroga del termine per la presentazione di quanto richiesto;

- intanto, data 11 aprile 2019, non avendo avuto riscontro alla precedente richiesta, si sollecitava a mezzo pec l'ASP di Cosenza per quanto di competenza;

- con nota n. 3611 del 02 agosto 2019, i Carabinieri di Cerisano, delegati dalla Procura di Cosenza, chiedevano notizie e chiarimenti in merito alla denuncia prot. n. 59 del 04/01/2019;

- con nota prot. 3644 del 06 agosto 2019, l'Ufficio Tecnico sollecitava -ulteriormente- l'ASP di Cosenza per sopralluogo e verifica dello stato di conservazione dei manufatti in oggetto;

- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n°3857 del 26/08/2019, finalmente, l'ASP decideva di dar riscontro alle richieste dell'Ente, pur indicando nell'ARPA Cal il soggetto a cui spetta la valutazione di manutenzione e all'ASP la stima dello stato di conservazione;

- l'Ufficio Tecnico Comunale in riscontro, con nota prot. 3896 del 28/08/2019, specificava, infatti che le richieste dell'Ente erano inerenti proprio "la stima dello stato di conservazione dei manufatti";


- con nota n. 5325 del 08 novembre 2019, indirizzata alla Curatela Fallimentare, l'Ente sollecitava, altresì, la trasmissione delle nuove schede di auto notifiche aggiornate, nonché il relativo Piano di mantenimento degli immobili "ex falegnameria Mandarinino" così come disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 53 del 09/10/2018;

- con nota n. 5519 del 20 novembre 2019 indirizzata alla Curatela Fallimentare e per conoscenza al Comando Stazione Carabinieri di Cerisano, si chiedeva, per come richiesto dalla locale Stazione di Carabinieri e su disposizione della Procura della Repubblica di Cosenza, un sopralluogo congiunto con i tecnici ARPA Cal per le verifiche di competenza;

- nella data indicata per il sopralluogo nessuno è comparso per la curatela;

- in data 18 dicembre 2019 acquisita al protocollo dell'Ente n. 6132, la Curatela produceva la relazione sullo stato di conservazione dei manufatti contenete amianto, delle tettoie e coperture in eternit/cemento amianto presenti sui predetti immobili, nella quale si specificava che *"è stato posto in essere una serie di attività, che hanno consentito di accertare che sull'area de qua non si è registrata la presenza di fibre di amianto aerodisperse superiori ai livelli normati" ed in particolare che il Giudice Delegato ha incaricato l'ing. Funaro alla messa in sicurezza delle tettoie"*;

- in data 30 dicembre 2019 al protocollo dell'Ente veniva depositata nuova comunicazione, prot. n° 6272 a firma della sig.ra omissis, con la quale si segnalava che *"a seguito delle recenti avverse*




COMUNE DI CERISANO

Provincia di Cosenza

condizioni metereologiche, un intero pannello d'amianto di una fatiscente struttura dell'ex falegnameria Mandarinino di via San Domenico, staccandosi dal proprio supporto, è finito rovinosamente nella sottostante area di sedime, dividendosi in più parti";

* * * * *

- RILEVATA l'inerzia dell'ASP alle sollecitazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- CHE, altresì, non paiono condivisibili le argomentazioni proposte dalla medesima Azienda, poiché proprio il PRAC (piano Regionale amianto Calabria) chiarisce che: *"i controlli per la stima dello stato di conservazione vengono effettuati dalle ASP competenti per territorio ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 14/2011. Tali attività, solo subordinatamente, vengono svolte dall'ArpaCal."*
- CHE in virtù della convenzione sottoscritta dal Comune di Cerisano, con nota del 14 gennaio 2020, si è chiesto un autorevole parere all'ONA (Organismo Nazionale Amianto) sezione di Cosenza proprio in riferimento alla relazione tecnica -prot. n. 6132 del 18/12/2019- presentata dalla Curatela del Fallimento;
- CHE con nota n. 867 del 11 febbraio 2020, l'ing. Giuseppe INFUSINI, nella sua qualità di professionista esperto in problematiche ambientali connesse con la presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro, Coordinatore Provinciale dell'Osservatorio Nazionale Amianto, autore di varie pubblicazioni scientifiche del settore, ha trasmesso propria relazione, nelle cui conclusioni si evidenzia:
"...che le azioni poste in essere dalla Curatela Fallimentare sono del tutto inadeguate e prive di rigore scientifico e la presenza di fibre aerodisperse non superiori ai livelli normati pone dei seri interrogativi sulle responsabilità della curatela. Non esiste un livello "normato" per l'azione dell'amianto, incluso nel Gruppo 1 delle liste dei cancerogeni e mutageni certi compilate dalla IARC, in quanto caratterizzato da precise evidenze di cancerogenicità per l'uomo. Esiste, invece, una responsabilità civile e penale in caso di malattia o morte di chi consapevolmente sottopone persone all'esposizione di fibre d'amianto qualora ne venga riconosciuto il nesso di causalità. La presenza di una concentrazione massiccia di coperture in cemento amianto, rappresentano un rischio concreto per la salubrità dell'aria. Il problema, nel caso in esame dunque, interessa soprattutto l'esposizione ambientale per la presenza di materiali più o meno degradati nell'estrema vicinanza con fabbricati residenziali in una zona nella quale si siano registrati dei casi di malattie e morti sospette. Pertanto non vi è dubbio che la bonifica delle coperture in cemento amianto di cui



COMUNE DI CERISANO

Provincia di Cosenza

scriva l'avv. Paola Francesca Baffa nella sua nota del 23.01.2020, debba essere estesa a tutte le strutture (fabbricati e tettoie) facenti parte del fallimento Mandarinò Pierino al fine di determinare la cessazione del rischio sanitario-ambientale che detti manufatti rappresentano".

§ § § § §


ORBENE, DATO ATTO CHE:

- in riferimento all'amianto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto l'impossibilità di individuare una concentrazione nell'aria che rappresenti un rischio nullo per la popolazione;
- l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha stabilito che esistono prove sufficienti per la cancerogenicità di tutte le forme di amianto per l'uomo;
- è scientificamente provato, dunque, che l'esposizione alle fibre d'amianto potrebbe esser causa di patologie gravi ed irreversibili prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio;
- nella fattispecie ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare l'aggravamento della situazione e di salvaguardare la salute pubblica;

RICHIAMATA LA NORMATIVA DI SETTORE:

- *L. n° 257/1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";*
- *DPR 08.08.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";*
- *DM 06.09.94 "Norme Tecniche di applicazione della L. n°257/92;*
- *Circ. Min. San. Del 12.04.1995, n°7, "Circolare esplicativa del DM 06.09.1994";*
- *D. Min. Sanità 14.05.1996, recante "Norme e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) della L. 27 marzo 1992, n°257";*
- *D. Min. Sanità 20.08.1999 " Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto";*

RITENUTO, pertanto che, a fronte di grave, concreto ed attuale pericolo per la salute dei cittadini, si giustifica l'emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente nei confronti del Curatore Fallimentare degli immobili di che trattasi al fine di imporre la bonifica degli stessi intesa come intervento di rimozione e smaltimento presso discarica autorizzata;



COMUNE DI CERISANO
Provincia di Cosenza

VISTA

-la Legge Regionale n°14/2011 (*Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione di rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto*);

-il Piano Regionale Amianto Calabria in vigore (PRAC) Pubblicato sul BUR Calabria n. 42 del 8.5.2017;

-l'art. 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgvo 267/2000 e s.m. e i. ,

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, all'avv. Paola Francesca Baffa, nella sua qualità di Curatore dei seguenti immobili del Fallimento Mandarinò Pierino del Tribunale di Cosenza, ubicati in via S. Domenico:

-terreno distinto al NCT al foglio di mappa n°7, particelle n°248, 483, 484 e 485 (lotto A);

-terreno distinto al NCT al foglio di mappa n°7, particelle n°528, 529, 531 e 532 (lotto B);

sui quali insistono fabbricati e tettoie le cui coperture sono costituite da lastre in cemento amianto (eternit) in pessimo stato di conservazione, di provvedere a quanto segue:

1) di individuare, entro **90 (novanta) giorni** dalla notifica della presente Ordinanza, una ditta specializzata ed autorizzata, che provveda alla rimozione ed allo smaltimento dei materiali in cemento amianto previa acquisizione del titolo edilizio presso il Comune di Cerisano e della presentazione del Piano di Lavoro presso l'U.O. Prevenzione, Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASP di Cosenza;

2) di eseguire quanto previsto nel Piano di Lavoro entro **180 (centottanta) giorni** dalla notifica della presente Ordinanza.

Resta l'obbligo a carico del proprietario dell'immobile fino all'avvenuta bonifica, di applicare il programma di controllo e di manutenzione dei materiali di amianto di cui al punto 4a) del DM 06.09.1994 e del paragrafo 9.4 del suddetto PRAC.

La presente Ordinanza sarà trasmessa, oltre che agli Uffici Comunali, anche all'ASP di Cosenza U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ed all'ArpaCal.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di verificare il rispetto della presente Ordinanza.

In caso di inottemperanza alla Presente Ordinanza Sindacale si provvederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione d'ufficio con addebito ai sensi di



COMUNE DI CERISANO
Provincia di Cosenza

legge.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 07 agosto 1990 n°241, il responsabile del procedimento è l'ing. Romolo Ottavio GRECO, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cerisano.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n°1199.



IL SINDACO

Avv. *Lucio DI GIOIA*